

N. /2020 / CIRCOLARE / Prot. 2020 /CZ

SERVIZIO FISCALE
15 giugno 2020

Alle aziende associate

**DECRETO LEGGE “RILANCIO” – RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE
SOCIETÀ (ART. 26 DEL D. L. 34/2020)**

Gentili associati,

Con la premessa, doverosa, che tutte le norme di cui al decreto rilancio (34/2020) quasi certamente subiranno modifiche anche assai rilevanti nel corso dell'*iter* di conversione in legge, nel prosieguo ci si soffermerà sull'art. 26, avente finalità di rafforzamento patrimoniale delle società di capitali, e che, idealmente, va a completare quanto iniziato dal decreto liquidità con la temporanea sospensione del regime di postergazione dei finanziamenti erogati da soci e degli obblighi di ricapitalizzazione conseguenti a perdite di esercizio (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter del codice civile).

L'articolo 26 (composto da 21 commi) contiene a sua volta ben tre diversi interventi miranti a rafforzare alla struttura finanziaria delle società, due dei quali rappresentati da crediti di imposta a fronte dei quali è stato previsto uno stanziamento di spesa complessivo di € 2 miliardi per il solo 2021.

Quanto qui in rassegna non è al momento operativo, sia per i necessari decreti attuativi da emanarsi da parte dei ministeri competenti che per la non ancora intervenuta l'autorizzazione da parte dell'Unione Europea.

Inoltre, le stesse disposizioni lasciano non pochi dubbi interpretativi dovuti a una formulazione non sempre impeccabile e che, si auspica, verrà corretta in sede di conversione in legge.

Proprio per queste ragioni ci si limiterà, in questa sede, a tratteggiarne i soli elementi caratterizzanti.

Sempre a livello generale preme notare come il legislatore abbia fatto ricorso a un “crescendo dimensionale”, identificato sulla base del volume dei ricavi conseguiti dal contribuente nel corso del precedente periodo di imposta¹.

¹ In particolare, si pensi all'art. 25 (commentato con la nostra circolare 33-2020) che opera sino al milite di € 5 milioni di ricavi e al successivo art. 27, dedicato alle società con ricavi superiori a € 50 milioni.

In questo contesto con il termine **ricavi** si rinvia alla nozione tributaria e, più precisamente, all'**art. 85** del dpr 917/1986:

- **lettera a)**, ossia i “*corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa*”;
- **lettera b)**, ossia i “*corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione*”.

1.- AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE: CREDITO DI IMPOSTA PER IL SOCIO

La prima agevolazione contemplata riguarda un **credito di imposta** che viene riconosciuto a **coloro che, entro il prossimo 31.12.2020, sottoscriveranno ed eseguiranno** (cioè: verseranno integralmente) un **aumento di capitale in denaro (sovrapprezzo incluso)** deliberato da **società di capitali** e da società cooperative regolarmente costituite e aventi sede legale in Italia.

L'agevolazione vale anche: **i)** a fronte dell'incremento del fondo di dotazione di stabili organizzazioni italiane di imprese con sede in Paesi membri dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo; **ii)** se la sottoscrizione dell'aumento di capitale avviene attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti in Italia o in Paesi membri dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.

Affinché il socio possa beneficiare del **credito di imposta** (nei termini di cui si dirà) la **società** che delibera l'aumento di capitale (**conferitaria**) deve avere determinati **requisiti**, di seguito elencati:

- (a) deve aver conseguito, nel 2019², ricavi (come sopra definiti) superiori a € 5 milioni ma non a € 50 milioni;
- (b) a causa dell'emergenza sanitaria³ deve aver subito una **contrazione dei ricavi superiore al 33%** nel periodo intercorrente tra l'1 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 rispetto al corrispondente bimestre del 2019;
- (c) non deve essere una società assicurativa o di cui all'art. 162-bis del Tuir (cioè un intermediario finanziario o una holding, anche cosiddetta “industriale”);

² La norma, con infelice formulazione, si riferisce testualmente al “periodo di imposta 2019” (invece che all'esercizio in corso a una specifica data del 2019), ponendo non pochi problemi applicativi per i soggetti con periodo di imposta “a cavallo”.

³ La norma sembra introdurre uno specifico rapporto di causa-effetto tra l'emergenza sanitaria e la contrazione dei ricavi nel bimestre considerato. Stante il tenore letterale sembrerebbero quindi da escludersi dal novero dei soggetti rientranti nel perimetro applicativo coloro il cui ricavi si siano ridotti per cause diverse dal Covid-19. Non sfugge la difficoltà di siffatta indagine per cui si auspica che in sede interpretativa venga adottato sul punto un approccio “semplificato”.

(d) non deve poter essere qualificata “in difficoltà” ai sensi della normativa comunitaria⁴;

⁴ In particolare si deve aver riguardo ai seguenti regolamenti comunitari:

- **Regolamento UE 651/2014** che, a pag. 19, definisce «impresa in difficoltà» un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

- **Regolamento UE 701/2014** che, a pag. 16, definisce «impresa in difficoltà» un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituita da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituita da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

- (e) deve essere in regola sotto il profilo fiscale, contributivo;
- (f) deve aver regolarmente adempiuto alle normative edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- (g) deve aver regolarmente rimborsato eventuali aiuti poi dichiarati non compatibili con il diritto comunitario;
- (h) deve essere in regola con la normativa antimafia;
- (i) negli ultimi cinque anni, gli amministratori, i soci e i titolari effettivi non devono essere stati condannati in via definitiva per reati tributari che comportino l'interdizione dai pubblici uffici (trattasi dei reati di cui agli artt. 2, 3 e 8 del d. lgs. 74/2000).

Una precisazione ulteriore si impone per quanto riguarda la determinazione dell'ammontare dei **ricavi** nel caso di **società appartenenti a un gruppo**, e questo sia per verificare il rispetto del limite minimo (€ 5 milioni) e massimo (€ 50 milioni) che per quantificarne la contrazione nel bimestre marzo-aprile 2020 rispetto a marzo-aprile 2019:

è necessario far riferimento a ricavi **consolidati, al netto di quelli derivanti da transazioni intra-gruppo**.

- **Regolamento UE 1388/2014** che, a pag. 6, definisce «impresa in difficoltà» un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- (a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- (b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- (c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- (d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

Ma i **gruppi societari** rilevano anche sotto altro e ben più penalizzante versante poiché le società che vi rientrano non possono usufruire del credito di imposta collegato all'aumento di capitale deliberato da altre società che ne fanno parte. Più precisamente, ai sensi del comma 5, ultimo periodo, “**non possono beneficiare del credito** di imposta le società che:

- controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria;
- sono sottoposte a comune controllo;
- sono collegate con la medesima;
- sono controllate dalla conferitaria.

Una volta constatata l'esistenza di tutte le condizioni legittimanti (e l'assenza di quelle ostative) **al socio** che esegue l'aumento di capitale sociale spetta un **credito di imposta pari al 20%** delle somme versate (anche a titolo di sovrapprezzo), con un **massimo di € 400.000** (e quindi, l'aumento di capitale potrà essere di massimi € 2.000.000)⁵.

Il credito di imposta ha le seguenti **caratteristiche**:

- non rileva ai fini delle imposte dirette e dell'Irap;
- può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di esecuzione dell'aumento di capitale sociale (quindi, a partire dal 2021) e nelle successive, sino a esaurimento;
- decorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di esecuzione dell'aumento di capitale sociale, può essere utilizzato in compensazione con il modello F24. In questo caso anche oltre il limite generale di € 1.000.000 (così elevato per il solo 2020) e quello di € 250.000 riferito ai crediti di natura agevolativa.

Vi sono poi due eventi che comportano l'**obbligo di restituzione** del credito di imposta fruito, oltre agli interessi legali (ma senza applicazione di sanzioni):

- la distribuzione sino a tutto il 31.12.2023 da parte della società che ha deliberato l'aumento di capitale di qualsiasi tipo di riserva (si noti come la formulazione legislativa sembri invece ammettere la distribuzione dell'utile dell'esercizio, che per definizione non transita previamente da riserva);
- il trasferimento entro il 31.12.2023 della partecipazione ottenuta in seguito alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale.

⁵ Dovrà essere chiarito se tale limite riguarda l'aumento di capitale eseguito nella specifica società o tutti gli aumenti eventualmente eseguiti dal medesimo socio.

2.- CREDITO DI IMPOSTA PER LA SOCIETÀ: LE PERDITE DI ESERCIZIO 2020

La seconda agevolazione prevista è a vantaggio della **società che ha deliberato l'aumento di capitale** e, pertanto, non spetta in assenza di detto presupposto.

Il legislatore ha previsto che la società possa beneficiare⁶ di un **credito di imposta** parametrato alle **perdite civilistiche** che dovessero eventualmente emergere dal **bilancio** relativo all'**esercizio 2020**⁷.

Quanto alla sua **quantificazione**, il credito di imposta sarà **pari al minore tra**:

- il 30% dell'aumento di capitale sociale eseguito nel corso del 2020;
- la metà delle perdite di esercizio 2020 eccedenti il 10% del patrimonio netto risultante dal bilancio (ovviamente calcolato senza tenere conto delle perdite medesime).

Per comprendere il meccanismo di calcolo si supponga che al 31.12.2020 la società Alfa SpA presenti i seguenti dati:

- patrimonio netto ante perdita 2020 pari a € 5.000.000, già comprensivo di un aumento di capitale sociale di € 1.200.000 eseguito nel corso del 2020;
- perdita dell'esercizio 2020 di € 800.000.

Il primo parametro (30% dell'aumento di capitale) sarà quindi pari a € 360.000.

Per determinare il secondo occorre procedere come segue:

- il 10% del patrimonio netto 2020 ante perdite di esercizio ammonta a € 500.000 (10% di € 5.000.000);
- la parte di perdite che eccede detto indicatore sarà pari a € 300.000 (perdita di € 800.000 - € 500.000);
- la metà di detta eccedenza corrisponde a € 150.000.

Quindi il credito di imposta spetterà in misura pari € 150.000, essendo questo dato inferiore al 30% dell'aumento di capitale (pari, come visto, a € 360.000).

Anche in questo caso il credito di imposta ha le seguenti **caratteristiche**:

- non rileva ai fini delle imposte dirette e dell'Irap;
- può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 decorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di esecuzione dell'aumento di capitale sociale (anche oltre il limite di € 1.000.000 e quello di € 250.000 riferito ai crediti di natura agevolativa)⁸;

⁶ Purché soddisfatti tutti i requisiti sopra esaminati e che consentono al socio di fruire, a sua volta, del credito di imposta.

⁷ Ancora una volta la norma, con infelice formulazione, si riferisce testualmente al "bilancio per l'esercizio 2020" (invece che dell'esercizio in corso a una specifica data del 2020), ponendo non pochi problemi applicativi per i soggetti con esercizi "a cavallo".

⁸ Per questo credito di imposta, contrariamente a quello spettante al socio, non è previsto l'utilizzo in sede di dichiarazione dei redditi, ma solo in compensazione.

- la distribuzione sino a tutto il 31.12.2023, da parte della società che ha deliberato l'aumento di capitale, di qualsiasi tipo di riserva (anche stavolta la formulazione legislativa sembra consentire la distribuzione dell'utile dell'esercizio, che per definizione non transita previamente da riserva) ne determina l'obbligo di restituzione oltre agli interessi legali e senza applicazione di sanzioni.

* * *

Ai sensi del comma 20 i due benefici sopra esaminati (quello a vantaggio del socio e quello a vantaggio della società) *“si cumulano tra di loro e con altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante un ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19’”*.

L'importo complessivo delle misure di **aiuto non può superare € 800.000**, calcolato non considerando le misure previste da taluni regolamenti europei.

Per la verifica del rispetto di tale condizione il socio far pervenire alla società un'attestazione indicante l'ammontare del beneficio di cui han goduto, così che la società possa a sua volta rilasciare al socio stesso una certificazione dalla quale risulti che il predetto limite massimo non è stato superato.

È ovvio che questa previsione debba essere modificata in sede di conversione, essendo palese come in non pochi casi potrebbe venirsi a creare una -paradossale- situazione di cortocircuito.

3.- IL “FONDO PATRIMONIO PMI”

L'ultima forma di incentivo al rafforzamento patrimoniale introdotto con l'art. 26 qui in esame prevede la costituzione di detto fondo, gestito da Invitalia, con una dotazione per l'anno 2020 di € 4 miliardi.

Beneficiarie degli interventi del Fondo Patrimonio PMI sono le **medesime società** (con le stesse esclusioni) individuate nel paragrafo relativo agli **aumenti di capitale** sociale, purché questo sia stato **non inferiore a € 250.000**.

Quanto alla tipologia di **interventi**, il Fondo, **sino al 31 dicembre 2020** ed entro i propri limiti di dotazione potrà **sottoscrivere**⁹ ben determinati **“strumenti finanziari”**, rappresentati da **obbligazioni** o **titoli di debito di nuova emissione, anche in deroga alle previsioni di cui all'art. 2412 del codice civile**.

In linea generale, per ciascuna società il **limite** massimo dei titoli sottoscrivibili è pari al **minore tra:**

- tre volte l'aumento di capitale eseguito (che, si ricorda, non può essere inferiore a € 250.000);

e

www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma
Via Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 – fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812

- il 12,5% dei ricavi conseguiti nel corso del periodo di imposta 2019¹⁰ (che, si ricorda, devono essere superiori a € 5 milioni ma non eccedere € 50 milioni).

Particolari e diversi limiti valgono nel caso in cui la società abbia usufruito (ai sensi dei paragrafi 3.2 e 3.3 della Comunicazione della Commissione Europea relativa all'emergenza Covid-19) di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica ovvero di tassi di interesse agevolati¹¹.

I commi 14 e 16 dell'art. 26 illustrano le caratteristiche che gli strumenti finanziari dovranno avere per poter essere oggetto di sottoscrizione da parte del Fondo. In particolare, questi dovranno:

- (i) essere rimborsabili solo alla scadenza, pari ad anni sei;
- (ii) il rimborso anticipato sarà consentito solo dopo che siano decorsi tre anni dalla sottoscrizione;
- (iii) gli interessi maturano annualmente ma saranno corrisposti solo unitamente al rimborso del capitale;
- (iv) dovranno essere immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia interdittiva;
- (v) in caso di fallimento o accesso ad altra procedura concorsuale della società il rimborso (sia del capitale che degli interessi) potrà avvenire solo dopo che saranno stati soddisfatti i creditori chirografari, ma con precedenza rispetto ai finanziamenti erogati dai soci disciplinati dall'art. 2467 del codice civile. Molto probabilmente questa disposizione dovrà essere coordinata con la previsione di cui all'art. 8 del decreto legge 23/2020 (liquidità), a mente del quale ai finanziamenti erogati alle società tra il 9 aprile e il 31 dicembre del 2020 non si applica l'art. 2467 (e 2497-quinquies) del codice civile;
- (vi) altre caratteristiche e condizioni verranno individuate da un apposito decreto ministeriale.

Dal canto suo, la società emittente assume e deve rispettare i seguenti **obblighi**:

- non deliberare o effettuare, sino all'integrale rimborso del prestito, distribuzioni di riserve o acquisti di azioni proprie e non procedere alla restituzione di finanziamenti ai soci;
- destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante destinati a stabilimenti produttivi in Italia;
- fornire al gestore un rendiconto periodico.

⁹ Previo invio a Invitalia di un'apposita istanza che sarà regolata da uno specifico decreto interministeriale.

¹⁰ Si veda, in proposito, la precedente nota n. 2.

¹¹ In questo caso la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e degli strumenti finanziari non può eccedere il maggiore tra:

- 25% dei ricavi conseguiti nel corso del periodo di imposta 2019;
- il doppio dei costi del personale relativi al 2019, così come risultanti dal bilancio;
- il fabbisogno di liquidità per i diciotto mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da un'autocertificazione del legale rappresentante.

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

